

IL SINDACO

- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ed in particolare gli artt. 11 e 13;
- Visto l'art. 8 legge 25 agosto 1991, n. 287;
- Richiamata la precedente Ordinanza n. 23 del 8.3.2002 con la quale si disponeva una prima disciplina temporanea degli orari e delle aperture e chiusure degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Vignate n. 14 del 23.4.2002 ad oggetto "Approvazione indirizzi per la regolamentazione degli orari esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici" per come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 2.4.2003 limitatamente alla possibilità di diversificare per zone le deroghe dall'obbligo di chiusura festiva o domenicale;
- Preso atto del parere favorevole espresso dall'Associazione Commercianti del Mandamento di Melzo con nota del 10.6.2002 agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale di Vignate con la deliberazione n.14 del 23.4.2002 succitata;
- Preso atto inoltre della consultazione avvenuta il 9 dicembre u.s. con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti del settore dalla quale è emersa una sostanziale condivisione degli indirizzi assunti e l'assenso all'ipotesi, accolta poi con la deliberazione n. 13 del 2.4.2003 anzidetta, di diversificare le giornate di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva tra la zona centrale del paese e la zona esterna in cui è ubicato il Centro Commerciale Acquario Vignate Shopping Center;
- Viste le proposte relative al calendario delle festività anno 2003 dell'Associazione Commercianti del Mandamento di Melzo e del Consorzio Operatori del Centro Commerciale Acquario Vignate Shopping Center, entrambe pervenute in data 9 aprile 2003 prot.nn. 6172 e 6187;
- Preso atto altresì che nel corso del corrente anno sono state già disposte n. 3 giornate di deroga dall'obbligo di chiusura per la zona esterna (12 gennaio, 23 marzo e 13 aprile p.v.) mentre la zona centrale del paese è stata di fatto interessata solo all'apertura domenicale del 12 gennaio u.s.;
- Ritenuto pertanto di dover adottare idoneo provvedimento in merito alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi nonché stabilire il calendario delle giornate festive o domenicali di deroga dall'obbligo di chiusura per la restante parte del corrente anno;
- Visto l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

DISPONE

Esercizi di vendita al dettaglio:

- Ai sensi del 1° e 2° comma art. 11 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 gli orari d'apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti e possono restare aperti al pubblico, in tutti i giorni della settimana eccetto la domenica ed i giorni festivi, dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere;
- Ai sensi del 2° comma art. 11 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 non vi è l'obbligo della chiusura nella mezza giornata infrasettimanale;
- Ai sensi del 3° comma art. 11 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 l'esercente dovrà esporre in modo chiaramente visibile al pubblico l'orario d'effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione;
- Ai sensi del 5° comma art. 11 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva è consentita per tutto il mese di dicembre;
- Ai sensi del 1° comma art. 13 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 le disposizioni di cui sopra non si applicano alle seguenti tipologie d'attività, qualora la vendita sia svolta in maniera esclusiva o prevalente:
 - le rivendite di generi di monopoli
 - le rivendite di giornali
 - le gelaterie e gastronomie
 - le rosticcerie e pasticcerie
 - gli esercizi specializzati nella vendita di bevande

- gli esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante e articoli da giardinaggio
- gli esercizi specializzati nella vendita di mobili
- gli esercizi specializzati nella vendita di libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.

Ai fini della presente normativa sugli orari, si considerano parificate le attività artigianali di gelateria e pasticceria a quelle commerciali di pasticceria, e quelle di produzione artigianale di pizza al trancio o d'asporto a quelle commerciali di gastronomia.

Si considerano attività di vendita svolta in maniera prevalente quelle che occupano non meno dell'80 % della superficie di vendita effettivamente utilizzata.

Pubblici esercizi:

- Ai sensi dell'art. 8 legge 25 agosto 1991, n. 287 e della risoluzione Ministeriale 30.10.2001 prot. n. 513958 non sussiste l'obbligo di chiusura settimanale;
- Ai sensi dell'art. 8 legge 25 agosto 1991, n. 287 l'orario minimo è dalle ore undici alle ore diciannove e l'orario massimo dalle ore sei alle ore una. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di due ore consecutive.
- Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente all'Ufficio Commercio del Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un cartello ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio stesso.

STABILISCE

ai sensi del 5° comma art. 11 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per la restante parte dell'anno 2003 nelle seguenti giornate e zone:

1. ZONA CENTRO ABITATO (racchiusa tra le vie E.Fermi, Molina, J.F.Kennedy, G.Rossini, P.Mascagni, R.Sanzio, S.Antonio, G.Puccini, E.Curiel, G.Boccaccio e A.Moro)
 - **Domenica 27 aprile (Festa della Redenzione)**
 - **Domenica 11 maggio (Festa della mamma)**
 - **Domenica 15 giugno**
 - **Domenica 13 luglio (inizio saldi estivi) ***
 - **Domenica 7 settembre (Festa della Madonna)**
 - **Sabato 1^ novembre (Tutti i Santi)**
 - **Domenica 30 Novembre**
2. ZONA ESTERNA E CENTRO COMMERCIALE
 - **Venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione)**
 - **Domenica 13 luglio (inizio saldi estivi) (*)**
 - **Domenica 31 agosto**
 - **Sabato 1^ novembre (Tutti i Santi)**
 - **Domenica 23 novembre**

L'inosservanza alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni previste dalla normativa di riferimento, in particolare dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per gli esercizi di vendita al dettaglio e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 per i pubblici esercizi, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Vignate 10.4.2003

IL SINDACO
(dott. Marco Bertolini)

(*) a seguito di modifica in sede Regionale della data di inizio dei saldi estivi, con ordinanza n. 73 del 17.06.2003, la deroga prevista per domenica 13 luglio 2003 è stata anticipata a domenica 6 luglio '03.